

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente contesta la carenza di motivazione e l'erronea valutazione contenuta nella sentenza delle circostanze attenuanti addotte dalla Caffaro dinanzi alla Commissione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso anche una violazione delle norme di procedura e abbia valutato erroneamente a suo danno alcuni elementi probatori.

<sup>(1)</sup> GU L 1, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 1998, C 9, pag. 3.

**Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla SNIA SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-194/06, SNIA/Commissione**

**(Causa C-448/11 P)**

(2011/C 311/47)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* SNIA SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

- Annullare la sentenza che ha respinto il ricorso presentato dalla SNIA S.p.A. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui ricomprende la SNIA S.p.A. tra le destinatarie infliggendole, in solido con la Caffaro S.r.l., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro;
- in via subordinata, rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione;
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

Con il primo motivo, SNIA denuncia l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale per avere automaticamente desunto la responsabilità della SNIA dalla fusione di quest'ultima con la Caffaro S.p.A. e per aver erroneamente applicato i principi in tema di imputazione della responsabilità in materia di concorrenza, con particolare riguardo al c.d. criterio della «continuità economica», e quelli in materia di onere della prova. Secondo la ricorrente, i giudici di primo grado hanno altresì compiuto una qualificazione erronea della fattispecie e hanno snaturato alcuni elementi di prova.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura il mancato accertamento nella sentenza della discordanza tra la comunicazione

degli addebiti e la decisione con riguardo all'elemento della fusione tra la SNIA e la Caffaro S.p.A. In particolare, la ricorrente invoca la violazione e la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 27 del regolamento (CE) 1/2003 <sup>(1)</sup>, la lesione dei propri diritti della difesa, l'errata qualificazione giuridica nonché lo snaturamento dei fatti e delle prove.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta l'errata applicazione dell'art. 296 TFUE, nonché l'errata valutazione degli elementi di prova tale da snaturarne contenuto e portata e la violazione dei diritti di difesa. In particolare, la ricorrente censura la sentenza per non avere rilevato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte che individua la responsabilità solidale della SNIA. Inoltre, la ricorrente denuncia uno «svisamento» del contenuto della decisione nonché una lesione dei propri diritti di difesa per avere il Tribunale fondato la responsabilità della prima su elementi sui quali la SNIA non ha avuto modo di esprimersi né nel corso del procedimento amministrativo né durante il giudizio di primo grado.

<sup>(1)</sup> GU L 1, pag. 1

**Ricorso proposto il 1° settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione**

**(Causa C-449/11 P)**

(2011/C 311/48)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Solvay Solexis SpA (rappresentanti: T. Salonico, G.L. Zampa e G. Barone, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

- Annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui accertano la partecipazione della Ausimont all'infrazione prima di maggio-settembre 1997, e conseguentemente ricalcolare l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 2 della decisione;
- annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui, con riferimento al periodo dopo maggio-settembre 1997, non riconoscono la minore gravità della condotta della Ausimont in ragione, della sua mancata partecipazione all'intesa sulla limitazione delle capacità e nelle parti in cui la inseriscono in una categoria errata ai fini della determinazione dell'importo base dell'ammenda e, conseguentemente, ricalcolare l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 2 della decisione; ovvero,

- in alternativa a quanto sopra, annullare la sentenza impugnata nelle parti di cui ai precedenti punti 1) e 2) e rimettere la causa al Tribunale per una nuova decisione;
- ordinare alla Commissione di pagare i costi del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

- I. Violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, contraddittoria e insufficiente motivazione, e correlato manifesto snaturamento degli elementi di prova, in quanto non risulta dimostrato che la condotta della Ausimont dal maggio 1995 fino a maggio-settembre 1997 sia qualificabile come facente parte di un «accordo» o di una «pratica concertata», né risulta motivato il rigetto delle prove oggettive fornite dalla ricorrente per dimostrare il comportamento fortemente competitivo ed indipendente della Ausimont in tale periodo.
- II. Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e certezza del diritto, anche alla luce del mancato rispetto degli Orientamenti del 1998 sul calcolo delle ammende <sup>(2)</sup>, nonché difetto di motivazione e manifesto snaturamento degli elementi di prova, in relazione alla valutazione della gravità della condotta della Ausimont e alla determinazione della sua sanzione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 1, pag. 1

<sup>(2)</sup> GU 1998, C 9, pag. 3.

**Ordinanza del presidente della Corte 5 luglio 2011  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla  
Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito)  
— JPMorgan Chase Bank, NA, J.P. Morgan Securities  
Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des  
öffentlichen Rechts**

(Causa C-54/11) <sup>(1)</sup>

(2011/C 311/49)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 120 del 16.4.2011.

**Ordinanza del presidente della Corte 26 luglio 2011  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundeskommunikationssenat — Austria) — Publikumsrat  
des Österreichischen Rundfunks/Österreichischer  
Rundfunk**

(Causa C-162/11) <sup>(1)</sup>

(2011/C 311/50)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 179 del 18.6.2011.